

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 196

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IMPOSIMATO, CORVINO e DI BELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1994

---

Riconoscimento dell'attività svolta nell'ambito dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende dare una risposta possibile ed equilibrata, sebbene parziale e limitata, ad alcuni problemi occupazionali del Mezzogiorno.

Una risposta, per alcuni versi, doverosa riguardante i lavori di utilità collettiva attivati ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che hanno coinvolto una gran quantità di disoccupati in età comprese fra i 18 e i 29 anni.

Tali lavori hanno comportato un impegno a tempo parziale, per una sola volta, per i soggetti selezionati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, della durata massima di dodici

mesi. Com'è noto, si va alla conclusione di tale esperienza senza che si siano verificati travasi occupazionali nella pubblica amministrazione nè che ciò sia prevedibile.

Appare tuttavia opportuno che le esperienze accumulate dai giovani coinvolti nei lavori di utilità collettiva non vadano disperse e possano essere utilizzate nella ricerca di una occupazione stabile.

A tal fine si ritiene di formulare un disegno di legge che consenta di poter ricostruire il *curriculum* lavorativo di ciascun giovane citando in positivo le attività svolte nell'ambito dei progetti attivati ai sensi del citato articolo 23.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La partecipazione ad attività di utilità collettiva di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è attestata dalla *Commissione regionale per l'impiego* competente per territorio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato, nel caso che quest'ultimo abbia partecipato a dette attività per un periodo non inferiore a 480 ore lavorative, specificando la qualifica di iscrizione alle liste di collocamento al momento della chiamata.

2. La *Commissione regionale per l'impiego* specifica il tipo di attività svolta in applicazione dell'articolo 23 della citata legge n. 67 del 1988.

3. L'attestazione di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale nei concorsi pubblici indetti per mansioni omogenee a quelle svolte in applicazione dell'articolo 23, comma 1, della citata legge n. 67 del 1988.

4. Gli enti pubblici sono tenuti a predisporre, per il soddisfacimento delle proprie necessità di personale, bandi di concorso che attribuiscono, secondo le modalità dagli stessi previste, un punteggio specifico ed aggiuntivo all'attestazione di cui al comma 1.